

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021

(GU n.27 del 6-4-2021)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita';

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;

Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 del 10 marzo 2021 dello Stato maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di reclutamento, per il 2021, di 4.000 VFP 1 nell'Esercito;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;

Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell'Esercito Ed. 2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni

organiche dei graduati e dei militari di truppa»;

Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM);

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2021 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di quattromila VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, duemila posti, di cui:

millenovecentosette per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata;

venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale « falegname » (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 aprile 2021 all'8 maggio 2021, per i nati dall'8 maggio 1996 all'8 maggio 2003, estremi compresi;

b) 2° blocco, duemila posti, di cui:

millenovecentosette per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata;

venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale « falegname » (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi;

2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.

4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», « falegname», «fabbro» e «meccanico di mezzi e piattaforme».

I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento di cui sopra:

qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto saranno assegnati a detto settore d'impiego;

qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata.

6. Resta impregiudicata per l'amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa all'indirizzo: <https://concorsi.difesa.it>), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

7. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;
- d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare;
- f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
- g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) aver tenuto condotta incensurabile;
- i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.

3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area ovvero collegandosi direttamente al sito

«<https://concorsi.difesa.it>».

2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.

4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.

La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.

5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel precedente art. 1, comma 1.

2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.

3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

- a) il possesso della cittadinanza italiana;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo

grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso;

d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'allegato A al presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonche' di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;

e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare;

i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

j) di aver tenuto condotta incensurabile;

k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali dell'Esercito;

m) l'eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui all'art. 10, comma 7, in corso di validita', quale documento attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFPl;

n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;

o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.

Inoltre, dovranno indicare nella domanda:

p) per ogni blocco, il gradimento per l'assegnazione ad uno dei posti previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro»;

q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione di cui all'allegato A al presente bando (art. 9);

r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;

s) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;

t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.

4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 mb) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di cui all'art. 9, comma 1, non rilasciata da pubbliche amministrazioni:

brevetto di paracadutista militare;

abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;

attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;

titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti (anche con autocertificazione);

se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;

i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l'incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per immagine dell'attestazione del periodo di inserimento svolto alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro»;

i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l'incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per immagine dell'attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «sedici ore prima»;

Sara' cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_titoli_di_merito».

I concorrenti, che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l'incarico principale di «muratore», «fabbro», «falegname», dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 mb) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di cui in appendice al presente bando, non rilasciata da pubbliche amministrazioni:

i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per incarico principale di «muratore», dovranno predisporre la copia per immagine dell'attestato di formazione professionale attinente all'attivita' di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;

i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l'incarico principale per «fabbro», dovranno predisporre la copia per immagine dell'attestato di formazione professionale attinente all'attivita' di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;

i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l'incarico principale per «falegname», dovranno predisporre, se dichiarato, anche la copia per immagine dell'attestato di formazione professionale conseguito ai sensi della

legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell'industria e artigianato;

i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento anche per l'incarico principale di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» e hanno dichiarato il possesso del relativo attestato professionale, dovranno predisporre la copia per immagine dello stesso, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attinente alle attività indicate per l'incarico in Appendice al presente bando;

Sarà cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_requisito di partecipazione».

5. Qualora per il 2° blocco, l'entità delle domande di partecipazione del concorso risulti inferiore a 13.000, la DGPM potrà considerare valide le domande di partecipazione del personale non convocato con il 1° blocco precedente per i posti incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata e autorizzare a trasportare le stesse al 2° blocco.

6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.

I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.

7. L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopra indicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.

8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un'avaria temporanea del sistema informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 1, comma 2.

10. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).

3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco Cognome e Nome).

A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l'effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio.

5. L'Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Fasi del reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) inoltro delle domande;
- b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B

(art. 8);

c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B (art. 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco:

della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

di sei distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);

d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalità tali da garantire a ciascuno una possibilità concorsuale. In tale ambito i candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno convocati una sola volta;

e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - dei candidati risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato maggiore dell'esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c);

h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Art. 7

Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:

a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;

b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;

2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:

a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi:

all'idoneità psico-fisica e attitudinale;

agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.

c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati già esclusi dalla DGPM dal 1° blocco del presente bando di reclutamento.

Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.

3. Le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:

inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

4. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.

Il CSRN segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.

5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurerà il relativo punteggio di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell'interessato in posizione non più utile nelle graduatorie previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non più utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se già incorporato.

6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale.

7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.

8. I candidati nei cui confronti è stato adottato il

provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 8

Commissioni

Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati.

2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: 13.000 per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza Armata; tutti i partecipanti al reclutamento per gli incarichi di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro».

I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:

a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;

b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;

d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.

In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.

A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.

La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzerà l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.

3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;

b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria;

c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:

originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:

emocromo;

VES;

glicemia;

creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti Hbc e anti HCV;

ricerca anticorpi per HIV;

referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;

referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato C al presente bando;

se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato D al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata.

La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche.

La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento

psico-fisico:

a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa);

b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti;

c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.

Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.

Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.

5. Le commissioni di cui al di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

a) visita medica generale;

b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

c) visita oculistica;

d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

e) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;

f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato;

h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che necessitano di un aggiornamento in sede di selezione.

Le commissioni di cui di cui all'allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)- ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,

di discredito alle istituzioni.

La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinverrà i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati.

I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.

6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:

a) riconosciuti esenti:

1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;

2) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;

3) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3;

b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:

1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;

2) perdita uditiva:

monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;

bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;

monolaterale o bilaterale isolata ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di idoneità nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 5, ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.

Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito

sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.

7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica.

8. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1.

Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.

10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.

11. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza

fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.

12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.

Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalle stesse commissioni mediche presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.

13. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso della Certificazione sanitaria unica) nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:

verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

visita medica generale conclusiva.

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5.

All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera c) -limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo- e i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 6:

referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;

referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi;

certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato C al presente bando;

I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 3:

originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;

originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.

Art. 11

Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare sette distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) - in

base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale.

2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla Forza armata.

3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «falegname» o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro», qualora utilmente inseriti anche nella graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati per coprire i posti previsti per «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «falegname» o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro».

4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i due blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.

5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 12

Procedura in caso di posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del 1° blocco.

2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.

Art. 13

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di

arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 14

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati anche suddivisi in più aliquote, presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.

2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.

3. Il mancato superamento del corso base di formazione, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).

4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'Allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'Ente di incorporazione.

5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'Allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.

6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.

7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:

certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».

8. I candidati convocati per l'incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il corretto accredito dello stipendio.

9. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto.

10. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.

11. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.

12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.

13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.

Art. 15

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.

2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.

3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16

Possibilità e sviluppo di carriera

I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.

Art. 17

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.

2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 18

Benefici

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19

Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.

2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa.

3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.

4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le

finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;

b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;

c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istituzione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il direttore generale: RICCA

—————

Avvertenze generali:

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:

1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;

2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:

dal lunedì' al venerdì': dalle 9,00 alle 12,30;

dal lunedì' al giovedì': dalle 14,45 alle 16,00.

Appendice

REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER GLI INCARICHI PRINCIPALI DI: «ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE» «IDRAULICO INFRASTRUTTURALE» «MURATORE» «FABBRIO» «FALEGNAME» «MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME» (art. 2, comma 2 del bando di reclutamento).

1. Incarico principale «elettricista infrastrutturale». Possesso dei seguenti titoli:

a. diplomi di maturità' o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell'impiantistica:

diplomi di maturità' rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:

elettronica industriale;

elettrotecnica;

energia nucleare;

informatica;

telecomunicazioni;

fisica industriale;

diplomi di maturità' professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata quinquennale):

tecnico delle industrie elettriche;

tecnico delle industrie elettroniche;

diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata triennale):

addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore elettromeccanico;

installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

installatore di impianti telefonici;

montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;

operatore elettrico;

operatore elettronico industriale;

operatore per le telecomunicazioni;

diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):

organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza;

architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;

approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;

gestione e verifica di impianti energetici;

risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;

innovazione di processi e prodotti meccanici;

automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
(percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.

b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
relativa al settore dell'impiantistica:

diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):

tecnico elettrico;
tecnico elettronico;

diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):

operatore elettrico;
operatore elettronico;

attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):

elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;

montatore/manutentore di circuiti elettronici di base
(indirizzo elettronico industriale);

impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.

2. Incarico principale «idraulico infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:

a. diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
settore dell'impiantistica:

diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:

costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;

diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici nautici -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:

macchinisti;

aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;

diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
quinquennale):

tecnico delle industrie meccaniche;

tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;

tecnico dei sistemi energetici;

diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
triennale):

installatore di impianti idraulici e termici;

installatore di impianti idro-termo-sanitari;

operatore alle macchine utensili;

operatore termico;

operatore meccanico;

frigorista;

aggiustatore meccanico.

diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008):

innovazione e qualita' delle abitazioni;

conduzione del cantiere di restauro architettonico;

approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;

gestione e verifica di impianti energetici;

risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;

innovazione di processi e prodotti meccanici;

automazione e sistemi mecatronici;

diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):

indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
del mezzo;

indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
del mezzo;

indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;

indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione
energia;

indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione
meccanica e mecatronica;

indirizzo costruzioni ambiente e territorio;

diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
(percorso di durata quinquennale):

settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;

b. titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
relativa al settore dell'impiantistica:

diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):

tecnico di impianti termici;

diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):

operatore di impianti termoidraulici;

attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):

impiantista idro-termo idraulico;

tecnico impiantista idro-termo sanitario;

idraulico.

3. Incarico principale «muratore». Possesso dell'attestato di
formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.

845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti.

4. Incarico principale «fabbro». Possesso dell'attestato di formazione professionale attinente all'attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.

5. Incarico principale «falegname». Possesso dei seguenti titoli:

a. diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l'industria e artigianato (percorso di durata quinquennale), indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria, ovvero tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento secondo l'ordinamento previgente;

b. titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell'industria e artigianato, ovvero qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell'arredamento;

c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell'arredamento.

6. Incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme». Possesso dei seguenti titoli:

a. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:

diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:

- costruzioni aeronautiche;
- elettronica e telecomunicazioni;
- elettronica industriale;
- elettrotecnica;
- elettrotecnica e automazione;
- industria metalmeccanica;
- industria navalmeccanica;
- meccanica;
- meccanica di precisione;
- perito industriale sperimentale ambra;
- perito industriale sperimentale ergon;
- termotecnica;

istituto tecnico nautico:

- aspirante alla direzione di macchine di navi merci;

diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:

- tecnico dei sistemi energetici;
- tecnico delle industrie chimiche;
- tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- tecnico delle industrie meccaniche;
- tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.

b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:

diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:

- meccanico riparatore di autoveicoli;
- operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
- operatore elettrico;
- operatore elettronico;
- operatore meccanico;
- operatore termico;

diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):

indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione energia;

indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione

meccanica e mecatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza;
c. diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica);
tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici;
tecnico superiore per l'automazione e i sistemi mecatronici;
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;
tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile.
d. istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di «tecnico»):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di «operatore professionale»);
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo riparazione di carrozzeria.

7. Validita' titoli equipollenti: saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti ai titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Allegato A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:

a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:

ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;

distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;

buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;

sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;

b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;

c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio

di cui alla precedente lettera b): punti 10;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):

con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;

con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;

con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;

con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;

e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):

con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;

con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;

con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;

con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;

f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e):

con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;

con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;

con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;

con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;

g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;

h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;

i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;

j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.

2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per l'incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», essendo in possesso dell'attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima», e' attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5.

3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», e' attribuito per ogni anno di attivita' continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.

4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco.

5. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 3 - comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli.

6. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive

modificazioni.

7. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età'.

Allegato B

COMMISSIONI

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorità' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:

- a) commissione valutatrice;
- b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- c) due commissioni mediche concorsuali di appello.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:

- d) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
- e) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
- f) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro;
- c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
- d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso il centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Esse saranno composte da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro;
- c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
- d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico